

Avviso Consob del 29 ottobre 2024

Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi

In data 21 agosto 2024, l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito *internet* le “[Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms](#)”, anche nella traduzione ufficiale in lingua italiana (“[Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi](#)”, di seguito, anche, gli “Orientamenti”), adottate dall'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. “Regolamento ESMA”), il 14 maggio 2024.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob [nella versione italiana](#), unitamente al testo integrale del “[Final report](#)” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell'ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi. Essi specificano i requisiti per l'utilizzo nella denominazione dei fondi di termini relativi alla dimensione ambientale, sociale o di *governance* (*Environmental, Social, Governance* - ESG) o alla sostenibilità.

1. **Destinatari:** gli Orientamenti si applicano ai gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*, del Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità e nei limiti delle norme europee applicabili, del TUF e delle relative disposizioni attuative¹.
2. **Data:** gli Orientamenti si applicano dal 21 novembre 2024 con riferimento agli OICR istituiti a partire da tale data. Per gli OICR istituiti prima di tale data i gestori hanno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (che si conclude il 21 maggio 2025) per conformarsi².
3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 14, comma 1, della direttiva 2009/65/CE e articolo 12, comma 1, della direttiva 2011/61/UE; articolo 35-*decies*, comma 1, lett. a), del TUF; art. 97 del Regolamento Intermediari della CONSOB; Titolo III, Capitolo I e Titolo V, Capitolo I del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

In adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, la Consob ha comunicato all'Autorità europea che si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

¹ Cfr. Sezione 1, paragrafo 3, degli Orientamenti dell'ESMA, secondo cui le norme ivi contenute rilevano, in particolare, con riferimento alla documentazione relativa ai regolamenti dei fondi OICVM o FIA, inclusi i fondi EuVECA, EuSEF, ELTIF e MMF [cfr. Regolamenti (UE) 345/2013 (EuVECA) e (UE) 346/2013 (EuSEF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2015/760 (ELTIF) e successive modificazioni; Regolamento (UE) 2017/1131 (MMF) e successive modificazioni]; articoli 4-*quinqies*, 4-*quinqies*.1, 4-*quinqies*.2, nonché pertinenti disposizioni della Parte II, Titolo III del TUF e relative norme attuative.

² Cfr. Sezione 1, paragrafi 4, 5 e 6 degli Orientamenti dell'ESMA.